



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013

Art. 2 (Accordo)

di cooperazione

Le Parti Contraenti assicureranno la cooperazione nei seguenti settori: cultura ed arte, restauro, conservazione e tutela del patrimonio, musei, biblioteche, tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario, istruzione scolastica ed universitaria e relativa cooperazione, turismo, scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica. Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: esecuzione di progetti comuni di ricerca scientifica e di progetti tecnologici ed eventuale scambio di strumenti e di materiali di ricerca; scambio di studiosi, di ricercatori e di esperti tecnici al fine di realizzare programmi tecnico-scientifici, di progetti ed altre iniziative relative alla cooperazione scientifica e tecnologica; svolgimento di seminari, simposi ed altri incontri di carattere scientifico; scambio di informazione tecnico-scientifica; realizzazione congiunta di iniziative finalizzate all'ampliamento della cooperazione in materia tecnologica e di innovazione; altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica che possano essere concordate dalle Parti Contraenti

Versione in vigore dal 22 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

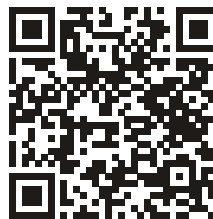
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 88
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-88-2021/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it